



per procura a margine della compar-  
sa di costituzione e risposta in primo grado e do-  
miciliata in Trieste presso lo studio dell'avv. Lu-  
cio Calligaris;

**APPELLATA ed APPELLANTE INCIDENTALE**

E

COMUNE DI

www.unijuris.it

**APPELLATO CONTUMACE**

Oggetto della causa: azione revocatoria fallimenta-  
re.

Appello della sentenza n. 1193/2005, di data 21.5-  
10.9.2005, del Tribunale di Udine.

Causa decisa in camera di consiglio all'udienza del  
1.4.2009, sulle seguenti conclusioni delle parti,  
precisate all'udienza del 18.6.2008.

**CONCLUSIONI**

**dell'appellante:**

Nel merito: voglia l'Ill.ma Corte di Appello, in  
parziale riforma della sentenza n. 1193/05 del Tri-  
bunale di Udine:

- dichiarare inefficace ex art. 64 L.F. l'atto di  
cessione del credito dd. 25.11.99 o, in subordine  
revocare lo stesso e tutti gli atti estintivi di  
debito effettuati dalla ditta fallita nei due anni  
anteriori al fallimento ex art. 67 comma 1 n. 2  
L.F.;

www.unijuris.it

- In ulteriore subordine, Voglia revocare ex art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti e/o atti a titolo oneroso eseguiti dalla ditta fallita nei confronti della ditta ~~General Impianti snc~~ snc entro l'anno anteriore dalla dichiarazione di fallimento;
- Voglia altresì conseguentemente condannare la ditta General Impianti snc, in nome del suo legale rappresentante pro-tempore a pagare al fallimento ~~di General Impianti snc~~ snc la somma di euro 110.521,78 (lire 214.000.000) o quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

Con condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

della \_\_\_\_\_ s.n.c.: [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Respingersi l'appello perché infondato.

Spese, diritti, onorari del presente grado di causa rifusi oltre IVA di legge e 2% CNAP.

In via d'appello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l'attrice appellante alla rifusione in pro alla convenuta appellata di spese, diritti, onorari del 1° grado di causa, oltre IVA di legge e 2% CNAP.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 23.11.2001 il  
Fallimento \_\_\_\_\_ s.n.c. (dichiarato il 18.1.2001) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ & C. s.n.c. chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia ex art. 64 L.F. o, in subordine, che venisse revocato ex art. 67 L.F. - con domanda che veniva precisata in sede di memoria ex art. 183, quinto comma, c.p.c. come proposta ex art. 67, primo comma n. 2 e, in subordine, ex art. 67 secondo comma - dell'atto di cessione di credito stipulato il 25.11.1999, con cui la società \_\_\_\_\_ fallita aveva ceduto alla convenuta, pro soluto e a titolo gratuito, l'importo di lire 214.000.000, costituente un credito futuro asseritamente vantato nei confronti del Comune di \_\_\_\_\_, quale corrispettivo di un contratto d'appalto stipulato il 1.3.1999 per l'importo complessivo di 313.764.000. Inoltre, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 30.000.000, relativa alla fattura 32/2000 per la vendita dell'autocarro FIAT 35-10, targato UD \_\_\_\_\_, che non risultava essere stata pagata dalla convenuta o, in subordine la revocatoria dell'atto di vendita ex art. 67 L.F.

Si costituiva in giudizio la convenuta e resisteva all'avversa domanda, esponendo che le opere a favore del Comune di ..... erano state da essa integralmente realizzate, con emissione di regolari fatture, sicché non sussistevano presupposti per l'azione di cui all'art. 64 L.F.; quanto all'autocarro, assumeva che lo stesso era stato regolarmente pagato, seppur per compensazione con un controcredito vantato nei confronti della società poi fallita.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di ....., che non si costituiva in giudizio, ed acquisita agli atti l'offerta documentazione, con sentenza di data 21.5-10.9.2005 il Tribunale di Udine rigettava le domande attoree concernenti la cessione di credito, dichiarava l'inefficacia della vendita di data 9.5.2000 condannando la convenuta alla restituzione dell'autocarro, e compensava tra le parti le spese di lite.

Per quanto qui ancora interessa, il Tribunale affermava l'infondatezza della tesi attorea secondo la quale il contratto di cessione di credito era a titolo gratuito, e pertanto inefficace ex art. 64 L.F., risultando "provato, sia per la successiva stipulazione del contratto di subappalto dd.

Il foglio

IL CANCELLIERE  
Marina Masera

*Marina Masera*

10



21.2.2000 (per l'importo presunto di lire 85.000.000), sia per l'emissione delle non contestate fatture nn. 18/00 e 69/00 e 70/00 della convenuta, rispettivamente per L. 57.720.000, per L. 132.319.000 e per L. 31.823.000, che quest'ultima aveva eseguito dei lavori per conto della - nel Cantiere di , per pari importo, risultando pertanto creditrice delle indicate somme - il cui pagamento è avvenuto mediante l'impugnata cessione".

Escludeva, quindi, il Tribunale che la stessa cessione di credito potesse essere considerata un mezzo anormale di pagamento, come tale revocabile ex art. 67, 1° comma, n. 2 L.F.

Presupposto necessario a configurare l'anormalità del pagamento effettuato con la cessione del credito ed i negozi collegati è, infatti, rappresentato dalla preesistenza di un debito scaduto ed esigibile, che le parti convengano di estinguere con il meccanismo impugnato: ma nel caso in esame la curatela non aveva fornito la prova del fatto che al momento della stipulazione della cessione del credito esistesse un debito della s.r.n. scaduto ed esigibile da parte della società convenuta.

Con atto di citazione notificato il 20 e 21 giugno 2006 il fallimento proponeva appello avverso la predetta sentenza.

Ribadiva in primo luogo l'appellante che la cessione di credito era avvenuta a titolo gratuito - ed era quindi inefficace ex art. 64 L.F. - rilevando che all'epoca della sottoscrizione dell'atto il credito della ..... s.n.c. non era attuale, ma sarebbe sorto solo al momento dell'accettazione senza riserve dell'opera da parte committente Comune di ..... o, comunque, dopo l'esecuzione dei lavori; richiamata, quindi, l'autorità di Cass. 3782/2000 e Cass. 11516/1993, l'appellante esponeva che la cessione era avvenuta senza che esistesse un credito della convenuta verso l'appellante e quindi a titolo gratuito, non essendovi alcun cenno di esso credito nel contratto o nella contabilità della fallita; inoltre, il contratto di subappalto stipulato in data 21.2.2000 concerneva un importo inferiore alla cessione ed era stato stipulato dopo il 2° SAL.

In subordine, ribadiva la revocabilità dell'atto di cessione ex art. 67 L.F., rilevando che la cessione del credito finalizzata a realizzare un effetto solutorio costituiva mezzo anormale di pagamento.

12



Si costituiva in giudizio l'appellata e resisteva al gravame, proponendo a sua volta appello incidentale con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado (che non aveva tenuto conto della sproporzione tra il valore della domanda accolta e di quelle respinte).

Ribadito che la cessione di credito non poteva considerarsi a titolo gratuito, l'appellata riproponeva le eccezioni già formulate in primo grado attinenti la genericità della domanda ex art. 67 proposta dal fallimento e precisata solo in sede di memoria ex art. 183 quinto comma, c.p.c. e la mancanza di legittimazione processuale della curatela autorizzata dal G.D. esclusivamente alla "revoca ex art. 64 L.F." e non ad altri tipi di domande.

Le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, all'udienza del 18.6.2008; decorso i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva decisa dalla Corte riunita in Camera di Consiglio all'udienza del 1.4.2009.

**Motivi della decisione** [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Sia l'appello principale che l'appello incidentale sono infondati.

Esattamente il Tribunale ha escluso che l'atto di cessione del credito stipulato tra la





III foglio  
IL CANCELLIER  
Marina Mancini  


s.n.c. e la  
s.n.c. il 25.11.1999 costituisse atto a titolo gratuito, in quanto tale inefficace ex art. 64 L.F.  
E' noto, infatti, che il contratto di cessione di credito è negozio a causa variabile (potendo essere stipulato a titolo gratuito, a titolo di pagamento o anche a titolo di garanzia) e che il fatto che nell'atto di cessione - come avvenuto nella fattispecie - non venga indicata la causa per la quale essa ha avuto luogo, non consente di ritenere che la cessione sia stata effettuata a titolo gratuito (Cass. 2857/1962).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

L'indagine diretta ad individuare la causa va pertanto effettuata con riferimento ai concreti elementi del negozio, ed anche ad elementi estranei al contratto di cessione (in tal senso, sempre Cass. 2857/1962).

[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

Nella fattispecie, il Tribunale ha esattamente escluso la natura gratuita della cessione sul presupposto della stipula tra le stesse parti (il 21.2.2000) di un contratto di subappalto avente ad oggetto i lavori il cui corrispettivo era stato precedentemente parzialmente ceduto con l'atto qui impugnato, lavori concretamente eseguiti dalla società appellata e di cui alle fatture 18/2000 di data 6.4.2000, 69/2000 di data 15.10.2000 e 79/2000



[www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)

di data 20.12.2000, emesse dalla stessa appellata nei confronti della [redacted] s.n.c.

Ritenuto che la cessione aveva funzione di pagamento di un debito futuro (quello che sarebbe sorto a seguito dell'esecuzione dei lavori subappaltati), esattamente il Tribunale ha poi escluso la revocabilità dell'atto di cessione ex art. 67, primo comma, n. 2, c.p.c.

La stessa appellante ammette, invero, che nessun debito della [redacted] s.n.c. nei confronti della [redacted] s.n.c. esisteva all'epoca della cessione: sicché, non è dato comprendere come la cessione stessa potesse avere funzione solutoria di una pregressa (all'epoca pacificamente inesistente) esposizione passiva.

Invero, la cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria, si caratterizza come anomala ed è soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 L.F., quando diretta ad estinguere un debito preesistente e scaduto, e non quando sia stata stipulata a scopo di garanzia di un debito sorto contestualmente, dovendosi intendere la contestualità in senso eminentemente sostanziale e causale (Cass. 1617/2009; Cass. 26154/2006).



Né a diversa conclusione si perviene, con riferimento alla fattispecie concreta, sulla base della considerazione che il credito ceduto era un credito futuro, e che l'effetto reale del trasferimento del credito poteva conseguentemente verificarsi solo con la venuta ad esistenza del credito stesso, avendo prima di quel momento la cessione mero effetto obbligatorio.

A parte il rilievo che, essendo intervenuti i pagamenti del II, III e IV Stato di avanzamento lavori da parte del Comune di (ricevuti dall'appellata in forza dell'atto di cessione) rispettivamente in data 21.12.1999, 15.7.2000 e 12.12.2000 (per gli importi di lire 48.100.00, 120.290.000 e 28.230.000), può ragionevolmente presumersi che il credito della

s.n.c. nei confronti del Comune di a quelle date (tutte anteriori al fallimento) fosse venuto ad esistenza, la circostanza comunque non è idonea a modificare la statuizione di rigetto della proposta azione revocatoria, rispetto alla quale rimane determinante il rilievo relativo all'assenza di finalità solutoria di una pregressa esposizione passiva.

Né l'autorità di Cass. 3782/2000 e di Cass. 11516/1993, relative a fattispecie non assimilabili

alla presente, appare efficacemente invocabile in questo procedimento.

Rispetto alle questioni affrontate dalle predette decisioni, pare qui doversi unicamente osservare che da un eventuale accertamento della natura solo obbligatoria della cessione dovrebbe discendere il venir meno dello stesso fondamento dell'azione revocatoria, costituito da una perdita nel patrimonio del cedente fallito, che il mancato trasferimento del credito non consentirebbe di ritenere intervenuto.

Quanto alla statuizione relativa alle spese di lite di primo grado, reputa la Corte che, attesa la reciproca soccombenza, le stesse siano state condivisibilmente compensate tra le parti.

Il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale giustifica la compensazione delle spese di lite anche in questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1193/2005 del Tribunale di Udine, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:



A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'S' or 'B', located on the right side of the page.



*Il cancelliere  
Foglio*

1 - rigetta sia l'appello principale che l'appello  
incidentale e per l'effetto integralmente conferma  
la gravata sentenza;

2 - compensa tra le parti le spese di lite del  
grado.

Così deciso in Trieste il 1.4.2009

Il Consigliere estensore

(dott. Francesca Mulloni)

**IL CANCELLIERE**  
Merina Masola  
*Mulloni*

*[Signature]*

Il Presidente

(dott. Vincenzo Colarieti)

**IL CANCELLIERE**  
Merina Masola

*[Signature]*

*[Signature]*

25 AGO 2009

Depositate in cancelleria il .....

Il Cancelliere

*[Signature]*

Si certifica che la presente foto-copia, rilasciata a richie-  
sta di *OW* [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it) e ad uso *comune*

è conforme all'originale esistente agli atti di quest'Ufficio

Trieste **4 SET 2009**

